Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 149 del 30 giugno 1936-XIV

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. **1203.**

Provvedimenti per la costruzione dei Centri urbani dell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera Nazionale Combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. **1203.**

Provvedimenti per la costruzione dei Centri urbani dell'Agro Pontino e contributi a favore dell'Opera nazionale combattenti per le opere di bonificamento agrario nell'Agro medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 898, recante autorizzazione di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1921, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 262, concernente provvedimenti per la costruzione delle città e borgate nell'Agro Pontino;
Visto l'art. 28, n. 3, della legge 7 giugno 1866, n. 3036, riguardante la soppressione delle Corporazioni religiose;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, sopra indicato, per far fronte alle spese da dichiararsi di competenza statale riguardanti le opere di completamento dei centri già costruiti nell'Agro Pontino e relative frazioni, nonchè le opere dei nuovi centri di Aprilia e Pomezia e relative frazioni, e di disciplinare inoltre il finanziamento delle chiese costruite e da costruire nell'intero comprensorio;
Ritenuto che oltre alle opere da dichiararsi di competenza statale l'Opera nazionale combattenti ha provveduto e provvede anche alla costruzione di altre opere edilizie che rispondono a finalità di ordine sociale e che pertanto è opportuno assegnare a tali costruzioni un adeguato contributo;
Ritenuta altresì la necessità urgente ed assoluta di agevolare mediante opportune facilitazioni creditizie, le opere di trasformazione agraria eseguite e da eseguire dall'Opera nazionale combattenti nell'Agro Pontino;
Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che l'Opera nazionale combattenti per gli anzidetti miglioramenti ha già contratto finanziamenti onerosi per L. 250.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I limiti d'impegno stabiliti all'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successive modificazioni, per le opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, sono aumentati di un importo che non potrà in ogni caso superare L. 4.500.000 per la sistemazione finanziaria dei rapporti con l'Opera nazionale combattenti in dipendenza dei lavori e delle costruzioni eseguite e da eseguire nei centri di Littoria, Pontinia e Sabaudia, e relative frazioni, nonchè nei nuovi centri di Aprilia e Pomezia e frazioni dipendenti.
Le spese da imputarsi sul detto fondo saranno determinate con decreti Ministeriali da emanare dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, per la dichiarazione della competenza statale delle opere, e coi quali sarà anche fissata la quota da portarsi in aumento del limite di impegno per ciascun esercizio finanziario.

Art. 2. — Per la costruzione delle chiese nell'Agro Pontino sarà stanziata nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, a decorrere dall'esercizio 1935-36 e per la durata di un trentennio la somma annua di L. 500.000, da destinarsi per L. 363.000 al finanziamento delle chiese ancora da costruire e per le restanti L. 137.000 da devolversi all'Erario dello Stato a titolo di concorso nelle spese relative alle chiese già costruite e in corso di costruzione alla data del presente decreto, per le quali verrà provveduto ai sensi del precedente articolo 1.
Nello stesso bilancio del Fondo per il culto sarà inoltre stanziato, per essere devoluto allo Stato a integrazione del concorso fisso di L. 137.000 di cui al precedente comma, un fondo commisurato alla quarta parte degli avanzi che saranno accertati annualmente con i rendiconti consuntivi di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1935-36 al 1964-65.
L'Amministrazione del Fondo per il culto disporrà il versamento delle quote fisse annuali del contributo in parola nel mese di luglio di ogni anno e provvederà perchè le quote variabili derivanti dagli avanzi affluiscano alle Casse erariali entro il mese di gennaio successivo alla compilazione del rendiconto consuntivo.
Per le chiese ancora da costruire l'Opera nazionale dei combattenti presenterà all'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esame e l'approvazione, tanto i progetti ed i preventivi di spesa,

quanto gli stati di avanzamento dei lavori ed i collaudi finali, in base ai quali il Fondo per il culto autorizzerà i relativi pagamenti in conto od a saldo, mediante liquidazione di una quota parte dell'annualità trentennale di L. 363.000.

Art. 3. — Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a concedere un contributo in ragione del 38 per cento nella spesa di costruzione di opere edilizie eseguite o da eseguire dall'Opera nazionale combattenti nei centri urbani e nelle borgate dell'Agro Pontino che non siano riconosciute di competenza statale a mente del precedente articolo 1.

I predetti contributi, che non potranno complessivamente oltrepassare la somma capitale di L. 9.500.000, saranno liquidati secondo le norme vigenti per i miglioramenti fondiari e corrisposti all'Opera nazionale combattenti in annualità facenti carico alle assegnazioni di cui all'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni.

La somma capitale di L. 9.500.000 di cui sopra deve intendersi compresa nella spesa di 76 milioni, già valutata nelle assegnazioni predette, relativa al programma dei miglioramenti fondiari nell'Agro Pontino da eseguire dall'Opera nazionale combattenti.

Art. 4. — E' concesso all'Opera nazionale combattenti per gli esercizi dal 1936-37 al 1960-61, un contributo speciale negli interessi sui mutui contratti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino determinato, in ragione del 2,50 per cento su di un importo iniziale di 250 milioni, con ammortamento venticinquennale, nella misura indicata per ciascun esercizio nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

La corresponsione dei contributi sarà disposta dal Ministero dell'agricoltura, in base a nulla osta rilasciato da quello delle finanze, che potrà anche ridurre la misura in relazione ai risultati di bilancio dell'Opera nazionale combattenti.

I limiti massimi degli stanziamenti previsti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, dall'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 410, e dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, e successive modificazioni, sono ridotti rispettivamente di L. 1.000.000, L. 150.000 e L. 150.000.

Gli stanziamenti stabiliti — per gli esercizi dal 1936-37 al 1965-66 — dall'art. 3 del R. decreto 30 giugno 1934, n. 1431, e successive modificazioni, sono ridotti di L. 700.000 annue.

Art. 5. — Le condizioni e le modalità da seguire per le vendite da parte dell'Opera nazionale combattenti dei terreni da essa bonificati nell'Agro Pontino e destinati alla lottizzazione della proprietà fondiaria, saranno determinate con decreti da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

Art. 6. — Gli edifici costruiti a spese dello Stato per i servizi pubblici di competenza della provincia di Littoria e dei Comuni compresi nella Provincia medesima, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, rispettivamente alla Provincia ed ai Comuni stessi, col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

Con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, saranno fissate le norme per il trasferimento degli edifici dichiarati di competenza statale e destinati ad enti diversi dalla Provincia e dai Comuni.

Art. 7. — Le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto saranno disposte con decreti del Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 374, *foglio* 190. — MANCINI.

TABELLA.

Contributo venticinquennale all'Opera nazionale combattenti ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge sopraindicato.

Esercizio	Contributo
1936-37	6.250.000
1937-38	6.067.025
1938-39	5.879.476
1939-40	5.687.239
1940-41	5.490,195
1941-42	5.288.225
1942-43	5.081.207
1943-44	4.869.012
1944-45	4.651.513
1945-46	4.428.576
1946-47	4.200.066
1947-48	3.965.844
1948-49	3.725.765
1949-50	3.479.685
1950-51	3.227.453
1951-52	2.968.914
1952-53	2.703.913
1953-54	2.432.286
1954-55	2.153.869
1955-56	1.868.491
1956-57	1.575.979
1957-58	1.276.154
1958-59	968.833
1959-60	653.829
1960-61	330.951
	89.224.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9100408) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0.45